

CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 16.00, in Palermo, nell'aula di udienza della prima sezione civile della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

Dott.	Vito Ivan	MARINO	Presidente Vicario della Corte
"	Ignazio	DE FRANCISCI	Avvocato Generale
"	Ennio	PETRIGNI	Magistrato requirente
"	Vito Marcello	SALADINO	Magistrato giudicante
"	Giuseppe M.	MICELI	Magistrato giudicante
"	Rachele	MONFREDI	Magistrato giudicante
"	Michele	RUVOLO	Magistrato giudicante
"	Paolo	CRISCUOLI	Magistrato giudicante
"	Gianluca	DE LEO	Magistrato requirente
Avv.	Antonino	PIACENTINO	Avvocato del Foro di Trapani
Avv.	Giuseppe	MILAZZO	Avvocato del Foro di Palermo

Sono assenti giustificati la dott.ssa Adriana PIRAS, il dott. Dario SCALETTA, il dott. Giuseppe SGADARI e il prof. Giuseppe DI CHIARA i quali hanno tempestivamente comunicato il proprio impedimento a partecipare alla seduta odierna.

Il Presidente, verificata la sussistenza del "quorum" previsto dall'art. 9 *bis* del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gianluca DE LEO ad assolvere alle funzioni di segretario e comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata alle sole pratiche di cui ai punti dal n. 1 al n. 9, n.41, n.42 e n. 46

1 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Marsala pervenuta con nota prot. n. 2320 del 16/07/2014 - (decreto n.67 del 16/07/2014): nuovi criteri di assegnazione degli affari, utilizzazione dei Got e calendario di udienza della sezione civile a seguito del trasferimento del dott. Pasquale RUSSOLILLO - Variazione incidente sulla tabella di formazione del triennio 2009-2011.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime all'unanimità parere favorevole.

2 Integrazione della tabella di organizzazione del Tribunale di Marsala trasmessa con nota prot. n. 3019/Frr del 25/9/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, osserva:

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 luglio 2014 ha approvato la tabella di organizzazione del Tribunale di Marsala per il

triennio 2014/2016 invitando il dirigente *“ad adeguare la proposta tabellare alle previsioni del paragrafo 52 della Circolare vigente sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari con riferimento alla distribuzione degli affari civili tra i magistrati”*.

Nel corpo della motivazione della citata delibera consiliare si legge, in ordine al rilievo mosso, il seguente inciso *“17) ritenuto, con riferimento alla distribuzione degli affari civili tra i magistrati, che il riferimento alla “lettera iniziale del cognome del primo convenuto” con costituisce criterio oggettivo e predeterminato in quanto, come nel caso di pluralità di convenuti, consente di controllare la scelta del giudice”*.

Il presidente del Tribunale ha adempiuto all’invito consiliare con una nuova proposta di modifica tabellare, fatta propria dal Presidente della Corte di Appello, con la quale ha, da un lato, mantenuto fermo il criterio prioritario di distribuzione degli affari civili con riferimento alla *“lettera iniziale del cognome del convenuto”* e, dall’altro, ha previsto, per l’ipotesi *“critica”* individuata dal Consiglio (*“...come nel caso di pluralità di convenuti...”*) il criterio di distribuzione, in deroga al criterio generale precedente, *“secondo l’ordine decrescente di anzianità e in base al numero progressivo del ruolo generale, nel senso che la causa contrassegnata con il numero più basso verrà assegnata al giudice più anziano e così via secondo il numero di iscrizione sino a pervenire al giudice meno anziano e poi ricominciare con lo stesso criterio”*.

Con nota, in data 22 ottobre 2014, (*“Contributo ad un’analisi comparativa dei criteri per l’assegnazione degli affari nella redazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti”*) lo stesso presidente del Tribunale di Marsala ha esplicitato in modo più articolato le ragioni poste a fondamento della originaria scelta del criterio di assegnazione degli affari civili e della variazione tabellare in esame.

Ritiene il Consiglio giudiziario che la predetta integrazione tabellare superi le obiezioni del CSM come sopra riportate.

Invero, in base al disposto del paragrafo 52.2 della circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 13 novembre 2013, il dirigente dell’ufficio e gli altri magistrati muniti di incarichi semidirettivi, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari *“alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a criteri oggettivi predeterminati nella proposta tabellare”*.

La predetta direttiva, avente all’evidenza contenuti di evidente genericità, ritaglia un chiaro margine di discrezionalità in capo al dirigente dell’ufficio in ordine alla selezione del *“criterio oggettivo predeterminato”* che appaia più consono, in relazione alle concrete caratteristiche dimensionali, strutturali ed *“ambientali”* dell’ufficio diretto, a garantire, per utilizzare le testuali quanto condivisibili considerazioni dello stesso dirigente *“la migliore*

declinazione concreta dei fondamentali principi costituzionali di buona amministrazione e del giudice naturale sottesi alla direttiva medesima”.

È indubbio, infatti, che una determinazione aprioristica del miglior “criterio oggettivo predeterminato”, scissa da valutazioni concrete sui menzionati fattori strutturali (numero di giudici; numero delle sezioni; vicende storico-procedimentali interessanti il singolo ufficio), inevitabilmente noti a ciascun accorto dirigente e difficilmente replicabili negli assai diversificati contesti dell’ordine giudiziario, apparirebbe contraddire radicalmente proprio quei principi costituzionali che ne devono ispirare il funzionamento.

Coll’odierna variazione tabellare il dirigente del Tribunale di Marsala, con riferimento all’assegnazione delle “cause civili di rito ordinario”, ha optato per il criterio dell’assegnazione ai sei giudici istruttori “in ragione della lettera del cognome iniziale del (primo) convenuto persona fisica o della denominazione della società (prima) convenuta, come segue:

dott.ssa BELLAFFIORE	le cause con lettera iniziale	D-F-Q-P-R
dott.ssa PALVARINI	le cause con lettera iniziale	J-M-O
dott. RUSSOLILLO	le cause con lettera iniziale	A-N-S-Z
dott. BOCCARRATO	le cause con lettera iniziale	E-T-Y
dott.ssa VACCARO	le cause con lettera iniziale	L-U-X
dott. FIORELLA	le cause con lettera iniziale	G-H-I-W
NN1	le cause con lettera iniziale	A-N-S-Z
NN2	le cause con lettera iniziale	B-C-Q-V

Lo stesso dirigente, inoltre, per adeguarsi alle indicazioni dell’Organo Consiliare, ha previsto per l’ipotesi “critica” individuata dal Consiglio (“...come nel caso di pluralità di convenuti...”) il criterio di distribuzione, in deroga al criterio generale precedente, *“secondo l’ordine decrescente di anzianità e in base al numero progressivo del ruolo generale, nel senso che la causa contrassegnata con il numero più basso verrà assegnata al giudice più anziano e così via secondo il numero di iscrizione sino a pervenire al giudice meno anziano e poi ricominciare con lo stesso criterio”*.

Premesso che, in base alle considerazioni fin qui svolte, non può ipotizzarsi in astratto un “criterio oggettivo predeterminato” che sia in assoluto migliore rispetto ad altri, devono di seguito individuarsi le fondamentali ragioni che rendono quello scelto dal dirigente il miglior criterio concreto per l’assegnazione degli affari civili ordinari per la concreta “realtà giudiziaria” riferibile al Tribunale di Marsala.

Possono al riguardo richiamarsi le articolate considerazioni svolte dal dirigente con la nota del 22 ottobre 2014, che vanno condivise integralmente.

Rispetto al diverso e pur ipotizzabile criterio oggettivo costituito dalla mera alternanza numerica dell’assegnazione per ciascun giudice (ad esempio: il primo procedimento in ordine di iscrizione al magistrato più anziano e così

via in ordine di anzianità decrescente) il criterio prescelto presenta, infatti, possibili inconvenienti che, alla luce della condivisibile analisi concreta effettuata dal presidente del Tribunale, devono ritenersi trascurabili rispetto alla ben più pregnante esigenza di salvaguardia dei menzionati principi costituzionali. Tali potenziali inconvenienti possono così riassumersi:

1) Astratta possibilità di una distribuzione numericamente non paritetica tra i vari magistrati assegnatari

Il predetto inconveniente è però soltanto teorico, atteso che, da un lato, l'osservazione dei flussi procedimentali dell'ultimo quadriennio ha evidenziato una sostanziale omogeneità numerica tra gli affari assegnati alfabeticamente a ciascun giudice *“a conferma del permanente rapporto di equivalenza statistica posta a base della iniziale ideazione del criterio “per lettera”, con accurata scelta dell'indice di frequenza statistica di ciascuna lettera dell'alfabeto (ad es., della A rispetto alla E o alla Q, per non dire rispetto alla Y o alla H)”*.

Deve inoltre osservarsi più in generale, sul piano ordinamentale, che il paragrafo 57.2 della circolare sopra riportata permette al dirigente di adottare eventuali misure in deroga per l'ipotesi del verificarsi di occasionali esigenze di *“riequilibrare i carichi di lavoro”* e come, anche in tale prospettiva, in concreto, la presidenza si sia munita sin dall'agosto del 2011 di un apposito Ufficio Statistico volto al monitoraggio mensile dei flussi procedimentali.

2) Astratta possibilità di preventiva scelta del giudice istruttore da parte dell'attore nei procedimenti con molteplici convenuti

Tale inconveniente, oltre ad essere statisticamente limitato ad un numero di casi contenuto (processi con molteplici convenuti; limitatamente alle lettere iniziali di ciascun convenuto), è però soltanto teoricamente negativo in ordine alle possibili *“ricadute pregiudizievoli”* per l'immagine di terzietà della funzione, atteso che, in concreto, nello specifico contesto organizzativo del Tribunale di Marsala, connotato dalla destinazione *“fisiologica”*, sulla base dei criteri dettati dall'ordinamento giudiziario, dei giudici più giovani al settore civile, si verifica immancabilmente che i relativi ruoli risultano ricoperti da MOT destinati a permanere nelle specifiche funzioni per non più di tre- quattro anni: ciò che esclude in radice ogni seria ipotizzabilità di casi di *“radicamento territoriale”* dei predetti magistrati implicanti anche un solo potenziale *vulnus* per l'immagine di terzietà della specifica funzione.

Deve in proposito evidenziarsi come tutti i giudici sopra indicati rispondano alla descrizione generale prima tratteggiata [hanno preso in carico i rispettivi ruoli da MOT, dall'aprile 2011 al febbraio 2014; il dott. Russolillo (2009) è già stato trasferito a decorrere dallo scorso 16 luglio 2014; tutti gli altri (a parte la dott.ssa Bellafore) potrebbero fruire di imminenti trasferimenti].

In ogni caso, con la modifica tabellare in esame, il Presidente del Tribunale, facendo ricorso per le ipotesi di più convenuti al criterio automatico prima descritto, ha posto rimedio al predetto inconveniente, legittimamente individuato dal C.S.M. (*“17. ritenuto, con riferimento alla distribuzione degli affari civili tra i magistrati, che il riferimento alla “lettera iniziale del cognome del primo convenuto” con costituisce criterio oggettivo e predeterminato in quanto, come nel caso di pluralità di convenuti, consente di controllare la scelta del giudice”*), così ottemperando in concreto alle indicazioni di adeguamento provenienti dall’Organo Consiliare .

Fondamentale e decisivo fattore di preferibilità rispetto al criterio meramente matematico dell’alternanza numerica

Il criterio prescelto presenta un fondamentale e decisivo fattore preferenziale, che merita separata ed attenta analisi.

Si fa riferimento all’esigenza – fortemente avvertita nel circondario di Marsala in ragione di spiacevoli e reiterate vicende procedurali di rilievo penalistico – di prevenire “in radice” la creazione di una qualsivoglia possibilità di incidenza dei concreti meccanismi di funzionamento della cancelleria civile nella concreta assegnazione dei fascicoli: possibilità certamente elisa sul nascere dall’adozione del criterio di assegnazione prescelto.

La predetta esigenza deve ritenersi assolutamente prioritaria nello specifico contesto circondariale di riferimento, interessato sin dalla metà degli anni novanta da procedimenti penali implicanti l’applicazione di misure custodiali per alcuni cancellieri dell’area civile ed ancora di recente (maggio 2014) segnato dall’applicazione della misura degli arresti domiciliari ad una dipendente cancelliere dell’area civile per gravi fatti di concussione.

Non può di certo trascurarsi come la specificità delle menzionate vicende e la concreta connotazione dimensionale della struttura giudiziaria, appaiono suscettibili di evidenziare l’assoluta centralità della esigenza appena tratteggiata ai fini di una adeguata opzione per un “criterio oggettivo predeterminato” che, in relazione alle concrete caratteristiche dimensionali, strutturali ed “ambientali” dell’ufficio, appaia il più idoneo a garantire la *“migliore declinazione concreta dei sottostanti e fondamentali principi costituzionali di buona amministrazione e del giudice naturale sottesi alla medesima direttiva consiliare”*.

Né può infine omettersi di considerare, sotto il profilo dell’affidamento circa la bontà dei criteri di distribuzione degli affari adottati, che, come sottolineato dal dirigente interessato, a partire dalla variazione tabellare n. 30 del 12.4.2011 (approvata dal CSM il 18.1.2012), la stessa presidenza ha utilizzato il criterio alfabetico in argomento, ricevendo sempre l’unanime approvazione da parte del CSM (variazione tabellare n. 90 del 6.10.2011, approvata dal plenum l’11.1.2012; variazione tabellare n. 22 del 9.3.2012,

approvata dal plenum il 6.6.2012; variazione tabellare n. 6 del 17.1.2014, approvata all'unanimità da questo C.G. ed ancora all'esame del CSM).

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che, con la variazione tabellare in esame, il presidente del Tribunale di Marsala ha effettivamente prestato in concreto osservanza alle indicazioni con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 luglio 2014, ha approvato la tabella di organizzazione del Tribunale di Marsala per il triennio 2014/2016 invitando il Presidente *“ad adeguare la proposta tabellare alle previsioni del paragrafo 52 della Circolare vigente sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari con riferimento alla distribuzione degli affari civili tra i magistrati”*.

Uno dei consiglieri dissente dalle enunciate conclusioni, esprimendo il proprio voto contrario sulla base delle seguenti considerazioni:

ritenuto che l'inciso contenuto nella motivazione della delibera del 31 luglio 2014 – ove si legge :*“17) ritenuto, con riferimento alla distribuzione degli affari civili tra i magistrati, che il riferimento alla “lettera iniziale del cognome del primo convenuto” con costituisce criterio oggettivo e predeterminato in quanto, come nel caso di pluralità di convenuti, consente di controllare la scelta del giudice”* - appare meramente esemplificativo della inadeguatezza del criterio generale proposto;

ritenuto che la proposta di modifica tabellare oggi in esame non ottempera alle richieste del Consiglio Superiore della Magistratura, mantenendo fermo il criterio di assegnazione degli affari già previsto con riferimento ai procedimenti con un solo convenuto;

considerato, inoltre, che il criterio di assegnazione degli affari proposto cristallizza in capo al medesimo Giudice, persona fisica, la trattazione di tutti gli affari ordinari nei quali il medesimo soggetto (persona fisica o ente) è convenuto;

ritenuto che appare più opportuna una turnazione casuale di tutti i procedimenti tra tutti i Giudici che compongono la Sezione, ove si consideri che il convenuto è, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale;

rilevato, ancora, che la proposta in esame non consente una sicura equa ripartizione dei carichi di lavoro tra i componenti della Sezione, in quanto si fonda su un esame statistico delle sopravvenienze degli affari – per lettera – degli anni precedenti;

ritenuto che, con riferimento a tale ultimo profilo, non risulta neanche previsto un sicuro e predeterminato criterio per procedere ad un riequilibrio dei carichi tra i componenti della Sezione, necessità pure prevedibile alla luce di quanto appena sopra osservato;

Dopo ampia discussione, il Consiglio

esprime

a maggioranza, col voto contrario di uno dei consiglieri, parere favorevole sulla modifica tabellare indicata in premessa.

- 3** Provvedimenti di **esecutività immediata** in esito agli interpelli del 19/5 e 12/6/2014, per la **copertura di posti di giudice**, pervenuti con nota del Presidente del Tribunale di Palermo prot. n. 6908 del 6/10/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 4 Modifica della tabella** di organizzazione del **Tribunale di Sorveglianza di Palermo**, pervenuta con nota prot. n. 1562 del 6/10/2014 (decreto n. 26).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 5 Modifica del Documento Organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani** pervenuta con nota prot. n. 3189 del 01/10/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI, prende atto del provvedimento non avendo rilievi da muovere.

- 6** Presa d'atto della **Relazione** prevista dalla circolare del C.S.M. prot. n. 19199 del 27/7/2011 e succ mod. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2014/2016, § 2.4, pervenuta dal **Tribunale di Sorveglianza di Palermo** con nota prot. n. 1596 del 9/10/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. CRISCUOLI, prende atto della relazione non avendo rilievi da muovere.

- 7 Modifica della tabella** di organizzazione del **Tribunale di Sciacca** trasmessa con provvedimento prot. n. 160 del 10 ottobre 2014.

Preliminarmente il dott. MICELI dichiara di astenersi in quanto direttamente interessato dal provvedimento in esame.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. CRISCUOLI, esprime all'unanimità parere favorevole.

- 8** Decreto di assegnazione, in via provvisoria, della **dott.ssa Marina PETRUZZELLA**, alla Terza Sezione della Corte di Assise pervenuto dal Tribunale di Palermo con nota prot. n. 7085/Mov Mag del 10/10/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI;

rilevato che la dott.ssa MONFREDI, relativamente al provvedimento in esame, ha rilevato quanto segue:

“Ripetutamente la commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze ha evidenziato l’esiguità del “carico di lavoro” della Corte d’Assise e il sovradimensionamento dell’ufficio, articolato in tre sezioni (cfr. parere reso in data 08.01.13 in ordine al programma di gestione relativo all’anno 2013; parere reso in data 15.11.13 in risposta alla richiesta inoltrata dal presidente del Tribunale al fine di predisporre le tabelle relative al triennio 2014-2016 e alla richiesta del C.G. finalizzata alla verifica delle criticità dell’ufficio GIP/GUP; parere reso in data 24.01.14 in ordine al programma ex art. 37 d.l. 98/11 relativo all’anno 2014; parere reso il 14.03.14 in relazione al progetto tabellare relativo al triennio 2014/2016).

I pareri appena richiamati hanno altresì evidenziato (tra l’altro) la necessità di potenziare l’effettiva dotazione di organico della sezione GIP/GUP (unica in sofferenza nell’ambito del settore penale) e il fatto che i correttivi apportati con il progetto tabellare relativo al triennio in corso sono tutt’altro che risolutivi delle criticità evidenziate, sia con riferimento alla sottoutilizzazione delle risorse umane complessivamente destinate alle sezioni di Corte d’Assise, sia con riferimento alla cronica scopertura di organico della sezione GIP/GUP.

Da ultimo il Consiglio giudiziario, nella seduta del 25.09.2014, ha ribadito la persistenza e anzi l’aggravamento di tali criticità, invitando il presidente del Tribunale *“in attesa delle determinazioni dell’organo di autogoverno della magistratura in ordine alla pubblicazione dei posti vacanti”* a *“rimeditare misure ulteriori al fine di ovviare alla situazione critica della sezione GIP/GUP, quali ad esempio tramutamenti di ufficio o, in alternativa, la predisposizione di un programma di smaltimento degli affari quantitativamente più numerosi ma qualitativamente meno gravosi (decreti penali di condanna, archiviazioni ignoti, opposizioni alle richieste di archiviazione) mediante l’assegnazione interna, anche parziale di Giudici e Presidenti di altre Sezioni”*.

Il decreto in esame si pone in netto contrasto con le esigenze evidenziate, risolvendosi in un’ulteriore riduzione delle risorse effettivamente destinate all’ufficio GIP/GUP, considerato che la dott.ssa PETRUZZELLA, secondo il provvedimento in esame, *“continuerà a trattare sino alla loro definizione gli affari già assegnatili presso la sezione GIP/GUP di cui all’elenco predisposto dal Presidente della sezione medesima”*.

Né la soluzione adottata può ritenersi una scelta obbligata, ove si considerino, per un verso, la *ratio* dei rimedi previsti dai paragrafi 5 e 6 dell’art. 49 (*termini di permanenza nell’incarico*) della circolare sulle tabelle (invero per l’ipotesi di totale copertura effettiva dell’organico) e la disciplina dettata dal successivo art. 50 (*trasferimenti d’ufficio*), e, per altro verso, il fatto

che tra i posti di risulta e comunque tra quelli vacanti non pubblicati non vi sono solo i posti della sezione GIP/GUP ma vi è anche un posto alla II sezione civile del Tribunale che pure nel corso degli ultimi anni, come illustrato nei pareri richiamati, ha scontato gravi e consistenti scoperture.”

Considerato che gli altri componenti del Consiglio Giudiziario non concordano con le osservazioni della dott.ssa MONFREDI, trattandosi di assegnazione del tutto provvisoria adottata allo scopo di porre rimedio al superamento del limite di permanenza ultradecennale della dott.ssa PETRUZZELLA alla sezione GIP/GUP, presso la quale, peraltro, continuerà ad esercitare le funzioni sia pure per la definizione dei procedimenti penali da essa incardinati;

P. Q. M.

esprime a maggioranza, con il voto contrario della dott.ssa MONFREDI, parere favorevole al provvedimento di assegnazione della dott.ssa PETRUZZELLA alla Terza Sezione della Corte di Assise del Tribunale di Palermo.

9 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Trapani trasmessa con decreto n. 158 del 29/8/2014 e n. 159 del 1/9/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, preso atto del verbale della Commissione flussi del 20/10/2014, dispone non luogo a provvedere sulla modifica, in quanto assorbita da quella successiva di cui al decreto n. 206/2014.

...omissis...

11 Parere in ordine alla conferma dell'incarico semidirettivo della dott.ssa Silvana SAGUTO, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Presidente di Sezione.

Il Consiglio Giudiziario, stante l'assenza del relatore dott. SGADARI, rinvia la trattazione della pratica alla prossima seduta.

12 Parere in ordine alla 5^ valutazione di professionalità del dott. Emanuele RAVAGLIOLI (D.M. 8/7/94), in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con funzioni di Sostituto Procuratore reso ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 160 del 5/4/2006, modificato con la legge n. 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI, esprime all'unanimità parere favorevole come da separato provvedimento.

...omissis...

14 Parere in ordine alla 1^ valutazione di professionalità della dott.ssa Ermelinda MARFIA (D.M. 5/8/2010), magistrato ordinario con funzioni di Giudice presso il Tribunale di Agrigento, reso ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 160 del 5/4/2006, modificato con la legge n. 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. CRISCUOLI, esprime all'unanimità parere favorevole come da separato provvedimento.

15 Parere in ordine alla 1^ valutazione di professionalità del **dott. Michele CONTINI (D.M. 5/8/2010)**, magistrato ordinario con funzioni di Giudice presso il Tribunale di Agrigento, reso ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 160 del 5/4/2006, modificato con la legge n. 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. CRISCUOLI, esprime all'unanimità parere favorevole come da separato provvedimento.

16 Parere in ordine alla 1^ valutazione di professionalità della **dott.ssa Chiara GAGLIANO (D.M. 5/8/2010)**, magistrato ordinario con funzioni di Giudice presso il Tribunale di Agrigento, reso ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 160 del 5/4/2006, modificato con la legge n. 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI, esprime all'unanimità parere favorevole come da separato provvedimento.

17 Parere in ordine alla 1^ valutazione di professionalità della **dott.ssa Santina BRUNO (D.M. 5/8/2010)**, magistrato ordinario con funzioni di Giudice presso il Tribunale di Agrigento, reso ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 160 del 5/4/2006, modificato con la legge n. 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI, , esprime all'unanimità parere favorevole come da separato provvedimento.

18 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Luigi D'ANGELO**, in servizio presso il Tribunale di Agrigento con funzioni di Presidente – istanza per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, esprime all'unanimità parere favorevole in forma semplificata, come da separato provvedimento.

19 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Gianfranco GAROFALO**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Presidente di Sezione – istanza per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento.

20 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** della **dott.ssa Donatella PULEO**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere - istanza per conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione (penale) della Corte di Appello di Palermo.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI;

letta la nota con la quale la dott.ssa Donatella PULEO comunica di aver presentato in data 26 settembre 2014 domanda di partecipazione al concorso per l'incarico semidirettivo di presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo (settore penale, vacanza Trizzino) e richiede a questo Consiglio Giudiziario il parere attitudinale, segnalando che nei suoi confronti è stato espresso parere per posti semidirettivi equipollenti in data 19 gennaio 2012 ;

vista la Circolare del C.S.M. n. P 11036/08 del 2 maggio 2008 (Deliberazione del 30 aprile 2008, come modificata dalla circolare n. P – 2229 del 5 febbraio 2010 – Delibera del 4 febbraio 2010) sul conferimento degli incarichi semidirettivi, ed in particolare il paragrafo 2.2., il quale prevede che il parere ivi indicato ed eventualmente espresso dal Consiglio Giudiziario mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato concorrente per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto, termine ritenuto congruo per assicurare l'attualità degli elementi su cui fondare le determinazioni per procedere al conferimento dell'ufficio ed evitare un aggravio di lavoro per i dirigenti degli uffici e i consigli giudiziari;

rilevato che il paragrafo 5.3.1. della citata circolare n. P – 2229 del 5 febbraio 2010 e il paragrafo 5..3.1 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare del C.S.M. n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod.) stabiliscono, con riferimento al caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto degli ambiti temporali di validità dello stesso, che: 1) l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura nei limiti in cui condivida tale segnalazione;

rilevato che questo Consiglio Giudiziario, in data 19.01.2012, ha espresso “parere favorevole al conferimento alla dott.ssa PULEO degli incarichi semidirettivi di presidente di sezione penale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, di presidente di sezione civile o penale presso il Tribunale di Palermo e di presidente di sezione penale presso il Tribunale di Milano” e, quindi per un ufficio semidirettivo giudicante analogo per grado e per funzioni a quello oggetto dell'istanza in esame;

ritenuto, quindi, che nel caso di specie tale precedente parere mantiene integralmente la sua positiva validità e l'attività dell'aspirante concorrente si limita, come già rilevato, a comunicare la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza ed a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate;

rilevato che la comunicazione inoltrata dalla dott.ssa PULEO è corredata delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data di vacanza del posto;

letto il rapporto informativo redatto dal presidente della prima sezione penale della Corte di Appello di Palermo in data 9 ottobre 2014;

rilevato che il presidente della Corte di Appello di Palermo, ufficio presso il quale il predetto magistrato presta servizio, con nota in data 10 ottobre 2014, ha riferito che *non sussistono elementi negativi che incidano sul parere reso dal Consiglio Giudiziario il 19.01.2012 ai fini dell'idoneità al conferimento di posto semidirettivo analogo per grado e per funzioni e che deve anzi affermarsi che nel periodo intermedio la dott.ssa PULEO ha accresciuto le sue capacità professionali, elevando il proprio rendimento e redigendo complesse sentenze in procedimenti particolarmente impegnativi*;

ritenuto, quindi, che va pienamente condivisa tale segnalazione;

P. Q. M.

dispone, all'unanimità, inoltrarsi al Consiglio Superiore della Magistratura l'istanza di cui in premessa.

21 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Matteo FRASCA**, in servizio presso la Corte di appello di Palermo con funzioni di Presidente di Sezione - istanza per conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO;

preso atto che il dott. Matteo FRASCA ha presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri);

rilevato che il predetto magistrato, con parere reso dal Consiglio Giudiziario presso questa Corte di Appello il 9 maggio 2013, è già stato positivamente valutato, sotto il profilo delle attitudini e del merito, per il conferimento dell'incarico direttivo di presidente della Corte di Appello di Catanzaro, cioè per un ufficio (direttivo) del tutto identico per funzione e grado a quello oggetto dell'istanza in esame;

ritenuto che detto parere, ai sensi delle disposizioni del T.U. sulla dirigenza giudiziaria (circolari consiliari n. P. 13531 del 28 settembre 1996, n. P. 13000 dell'8 luglio 1999 e succ. mod.), mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per

un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto, che non è a tutt'oggi spirato;

rilevato che il paragrafo 5.3.1 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare del C.S.M. n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod.) stabilisce, con riferimento al caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto degli ambiti temporali di validità dello stesso: 1) che l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) che il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) che, nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura nei limiti in cui condivida tale segnalazione;

considerato che il paragrafo 5.3.1. del T.U. sulla dirigenza prevede che in caso di parere "de plano" *"il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono integrare, rispettivamente, il rapporto informativo ed il parere utilizzabile con riferimento a nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e adeguatamente riscontrati dal Consiglio Giudiziario"*;

ritenuto che nel caso di specie non sussistono elementi negativi che incidano sul parere già reso il 9 maggio 2013 e che, di contro, emergono i nuovi elementi di valutazione del tutto positivi già rassegnati nel parere reso dallo stesso Consiglio Giudiziario il 16 gennaio 2014, ai fini della conferma del dott. FRASCA nell'ufficio direttivo di presidente della Sezione Lavoro, parere che conclusivamente ha affermato: *"Nel quadriennio in osservazione il dott. FRASCA ha manifestato di essere un eccellente dirigente. Egli ha saputo conseguire risultati di livello assolutamente straordinario grazie alla sua perfetta conoscenza dell'ordinamento giudiziario e del concreto funzionamento degli Uffici, al suo instancabile impegno, alla sua encomiabile laboriosità, al suo senso del dovere ai limiti dell'abnegazione, alla sua scrupolosa attenzione per la qualità delle decisioni (alla cui base si colloca la sua ricchissima e vastissima preparazione giuridica in tutti i settori della giurisdizione), alla sua cordiale autorevolezza ed alla sua raffinatissima ed eccezionale capacità di trovare sempre la migliore soluzione organizzativa adatta al singolo caso di specie."*

Nonostante il dott. FRASCA sia un magistrato che gode di un altissimo ed indiscusso prestigio sia tra gli Avvocati che tra i Magistrati, che lo stimano e ne riconoscono unanimemente l'elevatissimo valore professionale e le palesi qualità

umane e di equilibrio, egli riesce comunque a mantenere tra le sue doti quella della naturale modestia, che gli rende pure più facile ottenere sempre il consenso dei colleghi della Sezione da lui diretta. E ciò anche quando le decisioni assunte comportano dei sacrifici individuali, essendo il magistrato in valutazione il primo a profondere ogni energia nell'attività dell'ufficio ed a lavorare con livelli di produttività anche più alti dei colleghi di Sezione.

Senza ombra di dubbio il dott. FRASCA – che già era uno dei migliori Magistrati del Distretto e che è sempre stato un Magistrato eccellente sotto ogni profilo valutativo, giustamente considerato come modello di riferimento da tanti colleghi – si è quindi rivelato uno dei migliori Presidenti di Sezione che il Distretto di Palermo abbia saputo esprimere negli ultimi tempi.

Egli, che per quanto egregiamente dimostrato e per la variegata esperienza acquisita meriterebbe di svolgere anche l'incarico direttivo di Presidente di Corte di Appello, espletterà certamente nel migliore dei modi possibili pure nel prossimo quadriennio le funzioni semidirettive di Presidente di Sezione di Corte di Appello”;

considerato che sopravvenuti elementi positivi di valutazione emergono anche, secondo quanto si legge nel rapporto informativo del Presidente della Corte di Appello di Palermo, dall'attività di collaborazione con la presidenza della Corte, *medio tempore* lodevolmente svolta dal dott. FRASCA quale segretario generale e, da ultimo, dall'ulteriore incarico di coordinatore dei tirocini formativi *ex artt.* 73 del d.l. 21 giugno 2013 n° 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n° 98, e 37, commi 4° e 5°, della legge n° 111/2011, conferitogli, a seguito di interpello, per il settore civile con provvedimento di modifica tabellare del 28 maggio 2014 adottato in conformità alle direttive di cui alla “*Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari*”, deliberata dal C.S.M. nella seduta plenaria del 29 aprile 2014;

rilevato che un altro elemento positivo sopravvenuto è costituito dalla partecipazione, dal 4 al 6 giugno 2014, al corso per dirigente degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti organizzato in sede centrale (Scandicci) dalla Scuola Superiore della Magistratura;

considerato che tali nuovi elementi positivi confermano la spiccata capacità organizzativa del dott. FRASCA e la sua attitudine a ricoprire il prestigioso incarico di Presidente di Corte di Appello;

P. Q. M.

dispone, all'unanimità, inoltrarsi al Consiglio Superiore della Magistratura la domanda di cui in premessa, segnalando che nei confronti del dott. Matteo FRASCA, aspirante all'incarico direttivo di presidente della Corte di Appello di Palermo, già valutato, sotto il profilo delle attitudini e del merito, per il conferimento dell'incarico direttivo di presidente della Corte di Appello di Catanzaro (parere favorevole del 9 maggio 2013), emergono gli ulteriori

elementi positivi sopra indicati.

22 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Raffaele MALIZIA**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere - istanza per conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione (penale) della Corte di Appello di Palermo.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO;

letta la comunicazione di avvenuta presentazione di domanda di partecipazione al concorso per incarico semidirettivo (presidente di sezione penale della Corte di Appello di Palermo) da parte del dott. Raffaele MALIZIA, consigliere della quinta sezione penale e per le misure di prevenzione;

visto il par. 2.2, lett. b), della Circolare del C.S.M. n. P 11036/08 del 2 maggio 2008 (Deliberazione del 30 aprile 2008), sul conferimento degli incarichi semidirettivi, così come modificato con delibera consiliare del 24.10.2013, secondo il quale il parere del Consiglio Giudiziario mantiene validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto;

rilevato che, giusta disposizioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. in data 30 luglio 2010 (*Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ.mod. al 7 luglio 2011 - punto 5.3.1*), come modificato dalla delibera sopra citata, nel caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante in ragione della validità di quello precedentemente reso: 1) l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura nei limiti in cui condivida tale segnalazione;

rilevato che questo Consiglio Giudiziario, in data 19.09.2013, ha espresso *parere favorevole al conferimento al dott. MALIZIA dell'incarico semidirettivo di Presidente di sezione penale presso la Corte di Appello di Caltanissetta*;

considerato che il presidente della Corte, a seguito della comunicazione del dott. MALIZIA, con nota in data 2 ottobre 2014, ha comunicato a questo Consiglio Giudiziario che non sussistono elementi negativi che incidano sulle

valutazioni positive già effettuate nel parere reso il 19 settembre 2013 ai fini del conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione della Corte di Appello di Caltanissetta;

ritenuto di dovere condividere tale segnalazione;

P. Q. M.

dispone, all'unanimità, inoltrarsi al Consiglio Superiore della Magistratura la domanda in oggetto.

23 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Fabio CIVILETTI**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere - istanza per conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione (civile) della Corte di Appello di Palermo e di Presidente di sezione Lavoro Tribunale di Napoli Nord.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI;

letta la Circolare del C.S.M. P 11036/08 del 2 maggio 2008 (Deliberazione del 30 aprile 2008), ed in particolare il punto 5.3.1 lettera b), così come modificato con delibera del 24.10.2013, secondo il quale il parere del Consiglio Giudiziario mantiene validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto;

rilevato che, secondo le disposizioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. in data 30 luglio 2010 (*Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod. al 7 luglio 2011* - punto 5.3.1 così come modificato dalla delibera sopra citata, nel caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante in ragione della validità di quello precedentemente reso: 1) l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio Giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura nei limiti in cui condivida tale segnalazione;

rilevato, inoltre, che, secondo il combinato disposto del paragrafo 5.3.1 lett. b) comma 5 e lett. c) ultimo comma, della circolare sopra menzionata, qualora nel quadriennio antecedente alla vacanza del posto, come nel caso di specie, sia stato espresso un parere attitudinale per incarico semidirettivo diverso per grado o per funzione, o per incarico direttivo, o un equipollente

parere per la conferma negli uffici direttivi e semidirettivi, il Consiglio Giudiziario può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto;

rilevato che, nella specie, il dott. Fabio CIVILETTI è stato recentemente valutato con parere favorevole da questo Consiglio Giudiziario in data primo marzo 2012, sotto il profilo delle attitudini e del merito, per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione civile del Tribunale di Palermo, e dunque, per un ufficio semidirettivo di funzione e grado identici a quello da ultimo richiesto (Presidente di sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord) ed entro il limite quadriennale dalla vacanza di tale ultimo posto;

ritenuto che, quanto alla domanda di conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Palermo, possa farsi ricorso alla c.d. "procedura semplificata" che implica, a mente del paragrafo 5.3.1. lett. b) comma 5 della circolare sopra menzionata, la redazione del parere "attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto";

rilevato che nel caso di specie il ricorso alla "procedura semplificata" appare giustificata dalla circostanza che il precedente parere, da richiamare in questa sede, risulta riferito all'esercizio di funzioni giudicanti semidirettive, sia pure di grado inferiore, e che nell'ipotesi in questione sono assenti elementi negativi sopravvenuti;

considerato che l'istanza inoltrata dal dott. Fabio CIVILETTI è corredata delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data di vacanza del posto e che il Presidente della Corte di Appello, ufficio presso il quale il predetto magistrato presta servizio, con nota in data 10/10/2014, ha segnalato a questo Consiglio Giudiziario l'insussistenza di elementi negativi che incidano sul parere favorevole reso dal Consiglio Giudiziario l'1 marzo 2012;

P.Q.M.

dispone, all'unanimità, inoltrarsi al Consiglio Superiore della Magistratura l'istanza in oggetto quanto alla richiesta di conferimento dell'incarico semidirettivo di presidente di sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord).

Esprime parere favorevole con "procedura semplificata" quanto all'istanza di conferimento dell'incarico semidirettivo di presidente di sezione della Corte d'Appello di Palermo, richiamando integralmente le valutazioni positive di cui al parere già espresso da questo Consiglio Giudiziario in data 01/03/2012.

24 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** della **dott.ssa Maria Daniela Patrizia BORSELLINO**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere – istanza

per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta (vac. 1/8/2014 Ferreri).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento.

25 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Cesare VINCENTI**, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Presidente di Sezione - istanza per conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri)'

Preliminarmente il Presidente dott. MARINO dichiara di astenersi per ragioni di opportunità.

Sopraggiunge alle ore 18.30 il Presidente della Corte di Appello, dott. Vincenzo OLIVERI, il quale, essendo coevamente impegnato in altri lavori di ufficio (la riunione congiunta tra la Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia di Palermo e il C.O.S.P.), assume la presidenza del Consiglio limitatamente alla pratica in esame, sostituendosi al Presidente Vicario, dott. MARINO.

Il Consiglio Giudiziario, presieduto dal Presidente della Corte, sentito il relatore dott. MICELI, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento.

26 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** della **dott.ssa Roberta SERIO**, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Giudice - istanza per conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione (civile) della Corte di Appello di Palermo e di Presidente di sezione presso il Tribunale di Enna.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO;

letta la Circolare del C.S.M. n. P 11036/08 del 2 maggio 2008 (Deliberazione del 30 aprile 2008), ed in particolare il punto 5.3.1 lettera b), così come modificato con delibera del 24.10.13, secondo il quale il parere del Consiglio Giudiziario mantiene validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto;

-rilevato che, secondo le disposizioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. in data 30 luglio 2010 (*Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod. al 7 luglio 2011* - punto 5.3.1 così come modificato dalla delibera sopra citata, nel caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante in ragione della validità di quello precedentemente reso: 1) l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa

successiva; 2) il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio Giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura nei limiti in cui condivide tale segnalazione;

rilevato che, inoltre, secondo combinato disposto del paragrafo 5.3.1 lett. b) comma 5 e lett. c) ultimo comma, della circolare sopra menzionata, qualora nel quadriennio antecedente alla vacanza del posto, come nel caso di specie, sia stato espresso un parere attitudinale per incarico semidirettivo diverso per grado o per funzione, o per incarico direttivo, o un equipollente parere per la conferma negli uffici direttivi e semidirettivi, il Consiglio Giudiziario può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto;

rilevato che, nella specie, la dott.ssa Roberta SERIO è stata recentemente valutata con parere favorevole da questo Consiglio Giudiziario, in data 9 maggio 2013, sotto il profilo delle attitudini e del merito, per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di presidente di Sezione civile del Tribunale di Palermo, e dunque, per un ufficio semidirettivo di funzione e grado identici a quello da ultimo richiesto (presidente di Sezione del Tribunale di Enna) ed entro il limite quadriennale dalla vacanza di tale ultimo posto;

ritenuto che, quanto alla domanda di conferimento dell'ufficio semidirettivo di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Palermo, può farsi ricorso alla c.d. "procedura semplificata" che implica, a mente del paragrafo 5.3.1. lett. b) comma 5 della circolare sopra menzionata, la redazione del parere "attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto";

rilevato che, nel caso di specie, il ricorso alla "procedura semplificata" è giustificata dalla circostanza che il precedente parere, da richiamare in questa sede, risulta riferito all'esercizio di funzioni giudicanti semidirettive, sia pure di grado inferiore, e che nell'ipotesi in questione sono assenti elementi negativi sopravvenuti;

considerato che l'istanza inoltrata dalla dott.ssa Roberta SERIO è corredata delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data di vacanza del posto e che il presidente del Tribunale di Palermo, ufficio presso il quale il predetto magistrato presta servizio, col rapporto informativo del 7.10.2014, ha attestato l'insussistenza di elementi negativi che incidano sulla valutazione già espressa con il precedente parere;

P.Q.M.

dispone, all'unanimità, inoltrarsi al Consiglio Superiore della Magistratura l'istanza in oggetto quanto alla richiesta di conferimento dell'incarico semidirettivo di presidente di sezione presso il Tribunale di Enna).

Esprime altresì parere favorevole con "procedura semplificata" quanto all'istanza di conferimento dell'incarico semidirettivo di presidente di sezione presso la Corte d'Appello di Palermo, richiamando integralmente le valutazioni positive di cui al parere già espresso da questo Consiglio Giudiziario in data 9 maggio 2013.

- 27 Parere in ordine alla valutazione** sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Raimondo Maria Giovanni LOFORTI**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Presidente di sezione – istanza per conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. CRISCUOLI, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento.

- 28 Parere in ordine alla valutazione** sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Biagio INSACCO**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Presidente di sezione – istanza per conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri) e di Torino (vac. 19.6.2014 – dott. Barbuto).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento.

- 29 Parere in ordine alla valutazione** sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Daniele MARRAFFA**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Presidente di sezione – istanza per conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento.

- 30 Parere in ordine alla valutazione** sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** della **dott.ssa Flora RANDAZZO**, in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo con funzioni di Giudice - istanza per Presidente di Sezione penale presso la Corte di Appello di Palermo (vacanza 21/5/2014 TRIZZINO).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento.

- 31 Presa d'atto della nota del Presidente del Tribunale di Palermo** in ordine alla istanza presentata presso lo stesso ufficio dal dott.

Gioacchino SCADUTO, Presidente Aggiunto della sezione GIP/GUP, in ordine all'istanza per conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI;

letta la Circolare del C.S.M. n. P 11036/08 del 2 maggio 2008 (Deliberazione del 30 aprile 2008), ed in particolare il punto 5.3.1 lettera b), così come modificato con delibera del 24.10.13, secondo il quale il parere del Consiglio Giudiziario mantiene validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto;

rilevato che, secondo le disposizioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. in data 30 luglio 2010 (*Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod. al 7 luglio 2011* - punto 5.3.1 così come modificato dalla delibera sopra citata, nel caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante in ragione della validità di quello precedentemente reso: 1) l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio Giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura nei limiti in cui condivida tale segnalazione;

letta la nota del Presidente del Tribunale di Palermo che, con riferimento all'istanza del dott. Gioacchino SCADUTO per il posto di Presidente della Corte di Appello di Palermo, conferma in toto il parere trasmesso in data 7 giugno 2013 in occasione della valutazione dello stesso per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Ancona;

rilevato che, nella specie, il dott. Gioacchino SCADUTO è stato recentemente valutato con parere favorevole da questo Consiglio Giudiziario in data 20 giugno 2013, sotto il profilo delle attitudini e del merito, per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Ancona, e dunque, per un ufficio direttivo di funzione e grado identici a quello da ultimo richiesto (Presidente della Corte di Appello di Palermo) ed entro il limite quadriennale dalla vacanza di tale ultimo posto;

considerato che il Presidente del Tribunale di Palermo, ufficio presso il quale il predetto magistrato presta servizio, con la nota del 6.10.2014, ha attestato l'insussistenza di elementi negativi che incidano sulla valutazione già espressa con il precedente parere del 20 giugno 2013;

ritenuto di dovere condividere tale segnalazione;

P.Q.M.

prende atto della nota del Presidente del Tribunale di Palermo del 6 ottobre 2014 e ne dispone l'inoltro al C.S.M.

...omissis...

- 34 Parere in ordine** alla richiesta di **autorizzazione a risiedere fuori sede** presentata dal **dott. Marco VERZERA**, in alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con funzioni di Sostituto Procuratore.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI,

letta la nota del 2.10.2014, con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani chiede il parere di questo Consiglio in ordine alla autorizzazione a risiedere fuori sede, avanzata dal dott. Marco VERZERA, sostituto procuratore in servizio presso il predetto ufficio;

vista la circolare del C.S.M. n. 6019 del 13.7.1984, la quale, nell'affermare in via generale l'obbligo del magistrato di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui presta servizio, prevede che il Capo dell'Ufficio può comunque concedere l'autorizzazione a risiedere in altro comune, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali ed, in particolare, nei casi in cui sussistano prioritarie esigenze di famiglia, concrete difficoltà a trovare adeguata sistemazione nella sede di servizio, le distanze effettive e i mezzi pubblici di trasporto consentano un rapido ed agevole raggiungimento della sede di lavoro, anche con mezzi di locomozione privati;

considerato che il dott. VERZERA, oltre ad avere dichiarato di esonerare da responsabilità l'Amministrazione da ogni responsabilità connessa ad eventi che dovessero verificarsi *in itinere*, ha anche elencato in modo dettagliato quelle motivazioni che supportano favorevolmente la concessione, da parte del capo dell'Ufficio, dell'autorizzazione richiesta;

rilevato che il dirigente dell'ufficio non ha evidenziato ragioni ostative di alcun genere;

P.Q.M.

all'unanimità esprime parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione al dott. Marco VERZERA a risiedere fuori sede.

- 35 Osservazioni al parere reso dal Consiglio Giudiziario di Palermo in data 25/9/2014 in ordine alla conferma dell'incarico** direttivo del **dott. Leonardo GUARNOTTA**, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Presidente – istanza del 9 ottobre 2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO;
ritenuta fondata l'istanza avanzata dal dott. GUARNOTTA;

d i s p o n e

correggersi il parere, deliberato nella seduta del 25 settembre 2014, in ordine alla conferma del dott. Leonardo GUARNOTTA nell'esercizio dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Palermo, nel senso che nel paragrafo "E. Valutazione del parametro delle "attitudini" :

9.1. Partecipazione all'attività di direzione, organizzazione e collaborazione svolta presso gli organi elettivi previsti dall'ordinamento giudiziario (C.S.M. e Consigli giudiziari); partecipazione all'attività di direzione e di organizzazione svolta in posizione di fuori ruolo o previa autorizzazione del CSM presso organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, organi amministrativi (tra i quali Ministeri, Authority, Scuola Superiore della Magistratura), organizzazioni internazionali.

La frase "*nessun elemento da valutare*", deve intendersi sostituita dalla seguente "*Si segnala che il magistrato in valutazione è stato eletto membro supplente del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Palermo per i bienni 1985/1987 e 1997/1999*".

36 Designazione di un **Presidente** per la **Commissione** per la tenuta dell'Elenco dei **Raccomandati Marittimi**, prevista agli artt. 7 e 10 della Legge 4 aprile 1977 n.135 – nota della C.C.I.A.A. di **Trapani** prot. n. 15855 del 18/7/2014 .

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO;

viste le indicazioni fornite dal presidente del Tribunale di Trapani;

ai fini della designazione del magistrato che dovrà assumere la presidenza della Commissione per la tenuta dell'Elenco dei Raccomandati Marittimi presso la C.C.I.A.A. di Trapani, indica i seguenti tre magistrati tutti in servizio presso il Tribunale di Trapani: dott. Gianluigi VISCO, dott.ssa Fiammetta LO BIANCO e dott.ssa Arianna LO VASCO.

37 Parere in ordine alla **valutazione** sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Salvatore DI VITALE**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Presidente di sezione – istanza per conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri).

In via preliminare, il Consiglio Giudiziario, in relazione al rinvio disposto nel corso della seduta precedente in merito al necessario approfondimento della normativa regolamentare di cui al Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. in data 30 luglio 2010 (*Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ.mod.)* e in particolare il disposto del paragrafo 5.3.1,

Dopo ampia discussione, delibera di uniformarsi alle seguenti linee interpretativa:

lette le circolari P. 13531 del 28 settembre 1996, P. 13000 dell'8 luglio

1999 e succ. mod., sul conferimento degli incarichi direttivi, che prevedono che il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto, termine ritenuto congruo per assicurare l'attualità degli elementi su cui fondare le determinazioni per procedere al conferimento dell'ufficio ed evitare un aggravio di lavoro per i dirigenti degli uffici e i consigli giudiziari;

rilevato che il paragrafo 5.3.1 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare del C.S.M. n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod.) stabilisce, con riferimento al caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto degli ambiti temporali di validità dello stesso che: 1) l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura nei limiti in cui condivida tale segnalazione;

ritenuto, quindi, che in detta ipotesi mantiene integralmente la sua positiva validità il parere già reso e l'attività dell'aspirante concorrente si limita, come già rilevato, a comunicare la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza ed a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate;

considerato che il paragrafo 5.3.1. del T.U. sulla dirigenza prevede che in caso di parere "de plano" *"il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono integrare, rispettivamente, il rapporto informativo ed il parere utilizzabile con riferimento a nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e adeguatamente riscontrati dal Consiglio Giudiziario"*;

dispone che nell'ipotesi di parere "de plano", questo debba essere integrato, ove siano indicati dall'aspirante nella propria autorelazione o dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo, nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e riscontrati.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO;

preso atto che il dott. Salvatore DI VITALE ha presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento all'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri);

rilevato che nei confronti del dott. Salvatore DI VITALE è stato emesso dal Consiglio Giudiziario, in data 8 maggio 2014, parere favorevole in ordine al conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Messina, e dunque di un ufficio (direttivo) del tutto identico per funzione e per grado a quello oggetto dell'istanza in esame;

ritenuto che nel caso di specie mantiene integralmente la sua positiva validità il suddetto parere già reso e l'attività dell'aspirante concorrente si limita, come già rilevato, a comunicare la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza ed a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate;

considerato che, con istanza del 16.9.2014, il dott. DI VITALE ha chiesto che il parere reso con riferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Messina sia integrato con taluni nuovi elementi risultanti dall'autorelazione;

rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Palermo ha trasmesso a questo Consiglio Giudiziario, con nota in data 22/9/2014, l'istanza del magistrato in valutazione *“rappresentando che il dott. DI VITALE è stato già valutato per il conferimento dell'incarico di Presidente della Corte di Appello con parere positivo dell'8 maggio 2014 e sussistono tuttora gli elementi positivi già evidenziati nel rapporto dell'1 aprile 2014, ai quali si aggiungono gli incarichi indicati nell'istanza”*;

ritenuto che va pienamente condivisa tale segnalazione, posto che effettivamente alle valutazioni di cui al citato parere dell'8 maggio 2014 si sono ora aggiunti i seguenti nuovi elementi di elevata valenza positiva: 1) provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Palermo del 28 luglio 2014 di nomina del dott. DI VITALE, per il triennio 2014/2016, a coordinatore delle sezioni penali ordinarie e di Assise di appello (provvedendo anche alla calendarizzazione delle udienze, soprattutto nei casi di videoconferenza, nonché, ove necessario, all'assegnazione degli affari) e ciò pure in considerazione della multiforme esperienza maturata dallo stesso dott. DI VITALE nell'organizzazione del lavoro; 2) provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Palermo del 28 luglio 2014 di temporanea coassegnazione, per il periodo di 90 giorni, al posto (già in precedenza ricoperto) di Presidente della quinta sezione penale della Corte di Appello ed a quello (appena ricoperto) di Presidente della Prima Sezione della Corte di Assise di Appello (ponendo in risalto, nella parte motiva, il fatto che il magistrato in valutazione era munito di un livello di capacità organizzativa e di laboriosità tali da riuscire ad assolvere contemporaneamente alle duplici funzioni presidenziali); 3) partecipazione, dal 4 al 6 giugno 2014, al corso per dirigente degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti organizzato in sede centrale (Scandicci) dalla Scuola Superiore della Magistratura;

considerato che tali elementi confermano la spiccata capacità organizzativa del dott. DI VITALE, l'encomiabile disponibilità a far fronte alle esigenze dell'Ufficio del magistrato in valutazione (pure relatore nel complesso processo a carico di MORI Mario + 1, ufficiali del ROS dei Carabinieri imputati di favoreggiamento del noto Bernardo PROVENZANO) e la sua attitudine a ricoprire l'incarico di Presidente di Corte di Appello;

P. Q. M.

dispone, all'unanimità, inoltrarsi al Consiglio Superiore della Magistratura, insieme al presente parere, l'istanza del dott. DI VITALE del 16.9.2014..

38 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Gioacchino NATOLI**, in servizio al Tribunale di Marsala funzioni di Presidente – istanza per conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri).

In via preliminare, il Consiglio Giudiziario, in relazione al rinvio disposto nel corso della seduta precedente in merito al necessario approfondimento della normativa regolamentare di cui al Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. in data 30 luglio 2010 (*Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ.mod.)* e in particolare il disposto del paragrafo 5.3.1,

Dopo ampia discussione, delibera di uniformarsi alle seguenti linee interpretativa:

lette le circolari P. 13531 del 28 settembre 1996, P. 13000 dell'8 luglio 1999 e succ. mod., sul conferimento degli incarichi direttivi, che prevedono che il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto, termine ritenuto congruo per assicurare l'attualità degli elementi su cui fondare le determinazioni per procedere al conferimento dell'ufficio ed evitare un aggravio di lavoro per i dirigenti degli uffici e i consigli giudiziari;

rilevato che il paragrafo 5.3.1 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare del C.S.M. n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod.) stabilisce, con riferimento al caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto degli ambiti temporali di validità dello stesso che: 1) l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino

elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura nei limiti in cui condivida tale segnalazione;

ritenuto, quindi, che in detta ipotesi mantiene integralmente la sua positiva validità il parere già reso e l'attività dell'aspirante concorrente si limita, come già rilevato, a comunicare la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza ed a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate;

considerato che il paragrafo 5.3.1. del T.U. sulla dirigenza prevede che in caso di parere "de plano" *"il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono integrare, rispettivamente, il rapporto informativo ed il parere utilizzabile con riferimento a nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e adeguatamente riscontrati dal Consiglio Giudiziario"*;

dispone che nell'ipotesi di parere "de plano", questo debba essere integrato, ove siano indicati dall'aspirante nella propria autorelazione o dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo, nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e riscontrati.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO;

preso atto che il dott. Gioacchino NATOLI ha presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento all'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Palermo (vac. 10.11.2014 – dott. Oliveri);

rilevato che – a prescindere da ogni questione relativa alla legittimazione (ex art. 2, comma 3, della legge 114/14) del dott. Gioacchino NATOLI alla partecipazione al concorso per il conferimento dell'incarico direttivo in oggetto, valutazione di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura – nei confronti dello stesso dott. NATOLI è stato emesso da questo Consiglio Giudiziario, in data 10 luglio 2014, parere favorevole in ordine al conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Messina, e dunque di un ufficio (direttivo) del tutto identico per funzione e per grado a quello oggetto dell'istanza in esame;

ritenuto che nel caso di specie mantiene integralmente la sua positiva validità il suddetto parere già reso e l'attività dell'aspirante concorrente si limita, come già rilevato, a comunicare la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza ed a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate;

visto che, con nota del 19.9.2014, il dott. NATOLI ha comunicato di avere integrato l'autorelazione con documentazione relativa a tre provvedimenti di variazione tabellare ed a tre attestati di partecipazione ad incontri organizzati in sede centrale e decentrata dalla Scuola Superiore della

Magistratura;

rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Palermo ha trasmesso a questo Consiglio Giudiziario, con nota in data 22/9/2014, la comunicazione del magistrato in valutazione *rappresentando che “non sussistono elementi negativi che comportino una valutazione diversa da quella già formulata nel parere del 10 luglio 2014; anzi si aggiungono gli ulteriori elementi positivi di cui all’istanza suindicata”*;

ritenuto che va pienamente condivisa tale segnalazione, posto che effettivamente a quanto esposto nel citato parere del 10 luglio 2014 si sono ora aggiunti i seguenti nuovi elementi di valenza positiva: 1) tre provvedimenti di variazione tabellare di cui ai decreti n. 37 del giorno 8.5.2014, n. 38 del 9.5.2014 e n. 67 del 16.7.2014; 2) tre attestati di partecipazione agli incontri di studio organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura su “*Ripensare l’antimafia. Nuovi contenuti per le sfide del futuro*” (Palermo, 16 maggio 2014), nonché su “*Messa alla prova e processo in assenza dell’imputato: riflessioni a prima lettura*” (Palermo, 16 maggio 2014) e su “*I costi della giustizia*” (Scandicci, 16-17 giugno 2014);

considerato che tali nuovi elementi positivi confermano la spiccata capacità organizzativa del dott. NATOLI e la sua attitudine a ricoprire il prestigioso incarico di Presidente di Corte di Appello;

P. Q. M.

dispone, all’unanimità, inoltrarsi al Consiglio Superiore della Magistratura, insieme al presente parere, la comunicazione del dott. Gioacchino NATOLI del 19.9.2014.

39 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle attitudini e del merito della dott.ssa Antonia PAPPALARDO, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere - istanza per conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di sezione (penale) della Corte di Appello di Palermo.

In via preliminare, il Consiglio Giudiziario, in relazione al rinvio disposto nel corso della seduta precedente in merito al necessario approfondimento della normativa regolamentare di cui al Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. in data 30 luglio 2010 (*Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ.mod.)* e in particolare il disposto del paragrafo 5.3.1,

Dopo ampia discussione, delibera di uniformarsi alle seguenti linee interpretativa:

lette le circolari P. 13531 del 28 settembre 1996, P. 13000 dell’8 luglio 1999 e succ. mod., sul conferimento degli incarichi direttivi, che prevedono che il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente

dalla data della vacanza del posto, termine ritenuto congruo per assicurare l'attualità degli elementi su cui fondare le determinazioni per procedere al conferimento dell'ufficio ed evitare un aggravio di lavoro per i dirigenti degli uffici e i consigli giudiziari;

rilevato che il paragrafo 5.3.1 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare del C.S.M. n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod.) stabilisce, con riferimento al caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto degli ambiti temporali di validità dello stesso che: 1) l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura nei limiti in cui condivida tale segnalazione;

ritenuto, quindi, che in detta ipotesi mantiene integralmente la sua positiva validità il parere già reso e l'attività dell'aspirante concorrente si limita, come già rilevato, a comunicare la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza ed a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate;

considerato che il paragrafo 5.3.1. del T.U. sulla dirigenza prevede che in caso di parere "de plano" *"il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono integrare, rispettivamente, il rapporto informativo ed il parere utilizzabile con riferimento a nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e adeguatamente riscontrati dal Consiglio Giudiziario"*;

dispone che nell'ipotesi di parere "de plano", questo debba essere integrato, ove siano indicati dall'aspirante nella propria autorelazione o dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo, nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e riscontrati.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI;

vista l'istanza di parere attitudinale e di merito in relazione alla domanda di partecipazione al concorso per il conferimento dell'incarico semidirettivo di presidente di sezione penale della Corte di Appello di Palerm, presentata dalla dott.ssa Antonia PAPPALARDO, consigliere della prima sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo;

rilevato che questo Consiglio Giudiziario, in data 19.01.12, ha espresso

“parere favorevole al conferimento alla dott.ssa Pappalardo dell’incarico semidirettivo di Presidente di sezione penale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, Presidente di sezione penale presso il Tribunale di Caltanissetta ovvero di Presidente di sezione civile o penale presso il Tribunale di Palermo”;

considerato che il presidente della Corte, a seguito della presentazione dell'istanza di parere attitudinale da parte della dott.ssa PAPPALARDO, con nota in data 8 ottobre 2014, ha comunicato a questo Consiglio Giudiziario che non sussistono elementi negativi che incidano sulle valutazioni positive già effettuate nel parere reso il 19 gennaio 2012 ai fini del conferimento dell’ufficio semidirettivo di presidente di sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, aggiungendo che *“deve darsi atto alla dott.ssa PAPPALARDO che la stessa ha accresciuto la sua capacità professionale ed organizzativa attestata nel parere reso dal Consiglio Giudiziario l’11 aprile 2012 e dagli altri incarichi analiticamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso per la nomina a presidente di sezione della Corte di Appello”;*

ritenuto di dovere condividere tale segnalazione;

P. Q. M.

dispone, all’unanimità, inoltrarsi al Consiglio Superiore della Magistratura la domanda in oggetto.

40 Parere in ordine alla valutazione sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Mario FONTANA**, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Presidente di Sezione - istanza per conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di sezione (penale) della Corte di Appello di Palermo.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO;

letta la Circolare del C.S.M. n. P 11036/08 del 2 maggio 2008 (Deliberazione del 30 aprile 2008), ed in particolare il punto 5.3.1 lettere b) e c), così come modificato con delibera del 24.10.13, secondo il quale il parere del Consiglio Giudiziario mantiene validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto;

rilevato che, secondo le disposizioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. in data 30 luglio 2010 (Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod. al 7 luglio 2011 - punto 5.3.1) così come modificato dalla delibera sopra citata, nel caso in cui il parere attitudinale non debba essere richiesto dall’aspirante in ragione della validità di quello precedentemente reso: 1) l’aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell’ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva; 2) che il dirigente dell’ufficio di appartenenza e il Consiglio

Giudiziario provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; 3) che, nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario, che ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura nei limiti in cui condivide tale segnalazione;

rilevato, in particolare, che, secondo il combinato disposto del paragrafo 5.3.1 lett. b) comma 5 e lett. c) ultimo comma, della circolare sopra menzionata, qualora nel quadriennio antecedente alla vacanza del posto, come nel caso di specie, sia stato espresso un parere attitudinale per incarico semidirettivo diverso per grado o per funzione, o per incarico direttivo, o un equipollente parere per la conferma negli uffici direttivi e semidirettivi, il Consiglio Giudiziario può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto;

ritenuto che, nella specie, il dott. Mario FONTANA è stato recentemente valutato con parere favorevole da questo Consiglio Giudiziario, in data 18 luglio 2012, per la conferma nell'ufficio semidirettivo di presidente di sezione presso il Tribunale di Palermo con l'adozione della seguente motivazione conclusiva: *“Il dott. Fontana ha confermato di possedere eccellenti capacità di organizzare e programmare l'attività della IV sezione penale dallo stesso presieduta nel decorso quadriennio e sicure capacità di gestire le risorse affidategli, peraltro in ciò supportato dalla rilevante esperienza accumulata nel corso della sua carriera, nella quale ha, a lungo e positivamente, esercitato le funzioni semidirettive, anche in primo grado. Per preparazione giuridica, equilibrio, diligenza, imparzialità, indipendenza, attaccamento al dovere, capacità di rapportarsi con i colleghi, gli avvocati ed il personale di cancelleria, doti tutte connotate da un livello eccelso, costituisce un punto di riferimento davvero esemplare non solo per i colleghi della sua sezione ma, in particolare, per i dirigenti degli uffici presso cui lo stesso ha prestato servizio, avendo gli stessi delegato al predetto, in più occasioni, delicati compiti di coordinamento e di collaborazione, sempre espletati con la massima cura ed impegno”;*

rilevato che nel caso di specie il ricorso alla “procedura semplificata” è giustificato dalla circostanza che il precedente parere, da richiamare in questa sede, è stato adottato con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti semidirettive, sia pure di grado inferiore, e che nell'ipotesi in questione sono assenti elementi negativi sopravvenuti;

ritenuto, in particolare, che nel precedente parere si sono confermati i giudizi “altamente lusinghieri” avuto riguardo alle “eccellenti capacità professionali del dott. Fontana”, già sottolineate nei pareri espressi dal Consiglio Giudiziario di Palermo nella varie occasioni di valutazione,

“trattandosi di un magistrato che ha svolto una molteplicità di funzioni sempre evidenziando, nel corso della sua intera carriera professionale, capacità eccezionali corroborate da un operato di altissimo profilo professionale, doti che gli hanno consentito di ottenere ottimi risultati nell’esercizio delle funzioni semidirettive di primo grado” e che si è anche sottolineata la grande rilevanza del suo apporto professionale durante il periodo di servizio svolto presso la Corte d’Appello di Palermo dal giugno 1997 al settembre 2008;

rilevato altresì che durante il predetto periodo, come emerge dall’autorelazione, il magistrato in valutazione ha redatto le motivazioni di svariate ed impegnative sentenze ed ha svolto in plurime occasioni, funzioni di presidente del Collegio – in qualche caso congiunte con quelle di relatore – anche in occasione di procedimenti di spiccato rilievo, tra i quali devono menzionarsi:

- 1) Abbate Paolo + 9 per reati di abuso d’ufficio e falso ideologico, funzioni di relatore e presidente, pagine 42;
- 2) Caravello Matteo + 9 per reati di associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione ed altro, funzioni di presidente;
- 3) Noto Mario + 6 per reati di associazione per delinquere, cessione di sostanze stupefacenti, tentata estorsione ed altro, funzioni di presidente;
- 4) Triolo Giuseppe + 4 per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, funzioni di relatore e presidente, pagine 67;
- 5) Alfano Michelangelo + 38 (c.d. *maxiquater*) in materia di stupefacenti, associazione mafiosa, associazione per delinquere ed estorsione, funzione di presidente ed estensore, n. 2 sentenze previa stralcio, di 52 e 461 pagine;
- 6) Gharbi Lofti + 4, in materia di stupefacenti, funzione di presidente ed estensore, n. 2 sentenze previa stralcio, pagine 31;
- 7) Brusca Giuseppe + 6 in materia di associazione mafiosa, funzione di presidente;
- 8) Lombardo Franco + 25, avente ad oggetto ben 87 capi di imputazione concernenti i reati di concussione, corruzione, abuso d’ufficio, falso e turbativa d’asta, funzione di presidente;
- 9) Federico Francesco, già sottufficiale del Corpo degli Agenti di Custodia, in materia di associazione mafiosa, funzione di presidente ed estensore, pagine 116;
- 10) Albiero Renato + 18, per reati di concussione, corruzione, abuso d’ufficio e falso, funzione di presidente;
- 11) Raineri Ignazio + 6 in materia di falso e truffa aggravata, funzione di presidente ed estensore, pagine 106;
- 12) sentenza emessa in data in data 2 maggio 2003 dalla Corte d’Appello di Palermo nel procedimento a carico del Senatore Giulio Andreotti e

redatta dal dott. Fontana nel termine di 90 giorni con motivazione estesa oltre 1.500 pagine, già oggetto di menzione grandemente elogiativa, oltre che nel precedente parere in questa sede specificamente richiamato, anche nel parere reso dal Consiglio Giudiziario di Palermo in data 4 febbraio 2010, in occasione della VII valutazione di professionalità, laddove, nell'evidenziarsi l'elevatissima preparazione giuridica del magistrato in valutazione, si sottolinea la redazione della <<*sentenza Andreotti per la notoria complessità del procedimento e per la pregevolezza delle argomentazioni*>>.

rilevato che l'istanza inoltrata dal dott. Mario FONTANA è corredata delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data di vacanza del posto e che il presidente del Tribunale di Palermo, ufficio presso il quale il predetto magistrato presta servizio, col rapporto informativo del 29.9.2014, ha attestato l'insussistenza di elementi negativi che incidano sulla valutazione già espressa con il precedente parere;

P.Q.M.

esprime altresì parere favorevole con "procedura semplificata" in ordine alla idoneità del dott. Mario FONTANA al di conferimento dell'incarico semidirettivo di presidente di sezione presso la Corte d'Appello di Palermo, richiamando integralmente le valutazioni positive di cui al parere già espresso da questo Consiglio Giudiziario in data 18 luglio 2012.

41 Decreto n. 541 del Presidente della Corte di Appello di Palermo del 15 ottobre 2014: **applicazione** del **dott. Roberto RIGGIO**, giudice del Tribunale di Palermo, al Tribunale di Marsala, limitatamente ai giorni 28 ottobre e 14 novembre 2014 per la trattazione e definizione del Procedimento penale n. 195/2014 R.G. GIP. .

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, esprime all'unanimità parere favorevole.

42 Decreto n. 546 del Presidente della Corte di Appello di Palermo del 17 ottobre 2014: sospensione dell'**applicazione** della dott.ssa **Patrizia FERRO**, giudice del Tribunale di Palermo, alla seconda sezione penale di questa Corte di Appello, nei i giorni di martedì non festivo dei mesi di ottobre e novembre 2014, ad eccezione dei giorni 4 novembre, 9 e 16 dicembre 2014, e, a settimane alterne, nei giorni di venerdì dei medesimi mesi, nei quali il magistrato applicato presterà servizio nella sezione di provenienza.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO, esprime all'unanimità parere favorevole.

43 Correzione errore materiale nel parere reso dal Consiglio Giudiziario di Palermo in data 09/10/2014 in ordine alla

conferma dell'incarico semidirettivo del dott. Alfredo MONTALTO (e non Sergio MONTALTO), in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Presidente di Sezione.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, dispone correggersi il parere, deliberato nella seduta del 9 ottobre 2014, in ordine alla conferma del dott. Alfredo MONTALTO, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Presidente di sezione, in conformità all'istanza pervenuta il 21 ottobre, come di seguito riportato:

A. Dati generali del magistrato

A. Dati generali del magistrato

Cognome e nome: **MONTALTO Alfredo.**

- 44 Parere in ordine alla 1^ valutazione** di professionalità del **dott. Luca BATTINIERI (D.M. 5/8/2010)**, magistrato ordinario con funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palermo, reso ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 160 del 5/4/2006, modificato con la legge n. 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI, esprime all'unanimità parere favorevole come da separato provvedimento.

- 45 Parere in ordine alla 1^ valutazione** di professionalità del **dott. Enrico BOLOGNA (D.M. 5/8/2010)**, magistrato ordinario con funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palermo, reso ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 160 del 5/4/2006, modificato con la legge n. 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, esprime all'unanimità parere favorevole come da separato provvedimento.

- 46 Decreto n. 550 del Presidente della Corte di Appello di Palermo** del 21 ottobre 2014: destinazione in **supplenza** del **dott. Roberto BINENTI**, consigliere della sesta sezione penale, alla quinta sezione penale e per le misure di prevenzione di questa Corte di Appello, in sostituzione del dott. Antonio CAPUTO, per comporre il collegio per l'udienza del 24 ottobre 2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
(limitatamente alla pratica di cui al punto 25)

f.to dott. Vincenzo Oliveri

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA CORTE

f.to dott. Vito Ivan Marino

IL MAGISTRATO SEGRETARIO

dott. Gianluca De Leo

V° si dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito WEB della Corte di Appello

Palermo, 07 novembre 2014

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Don. Vincenzo Oliveri

